



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA, FATTO A ROMA IL 16 DICEMBRE 2016; B) TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE, FATTO A ROMA IL 16 DICEMBRE 2016; C) TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A ROMA IL 16 DICEMBRE 2016

Art. 15

DI TESTIMONI, VITTIME, PERITI E PERSONE SOTTOPOSTE A INDAGINI O A PROCESSI PENALI NEL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE

1. Qualora la Parte Richiedente domandi la comparizione di una persona per rendere testimonianza, per una perizia o per partecipare ad altri atti processuali nel suo territorio, la Parte Richiesta informa tale persona dell'invito della Parte Richiedente a comparire dinanzi alle autorità competenti. 2. La richiesta di comparizione della persona deve contenere le informazioni relative alle condizioni e alle modalità di pagamento delle spese relative alla comparizione della persona citata, nonché le informazioni relative alle garanzie di cui essa godrà ai sensi dell'articolo 16 del presente Trattato. 3. La richiesta di comparizione non deve prospettare l'applicazione di misure coercitive o di sanzioni nel caso in cui la persona non compaia nel territorio della Parte Richiedente. 4. La persona citata dichiara volontariamente se desidera o meno comparire. L'Autorità Centrale della Parte Richiesta informa senza indugio l'Autorità Centrale della Parte Richiedente della scelta compiuta dalla persona citata. La persona che ha accettato di presentarsi può rivolgersi alla Parte Richiedente, chiedendo un anticipo per sostenere le spese. 5. La Parte Richiedente trasmette alla Parte Richiesta la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi a una Autorità del territorio della Parte Richiedente almeno sessanta (60) giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che la Parte Richiedente abbia convenuto un termine inferiore per i casi urgenti.

Versione in vigore dal 28 luglio 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016
------	---

Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 82
---------	-----------------------------

Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2020
---------------	---------------------------------------

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-82-2020/art-15>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16
dicembre 2016 · Art. 15

dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16
dicembre 2016 · Art. 15

